



Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario

A.C. 2735

Dossier n° 285 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
15 giugno 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2735
Titolo:	Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario
Iniziativa:	Governativa
Numero di articoli:	4
Commissione competente :	VII Cultura
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

Il disegno di legge di iniziativa governativa [A.C. 2735](#), collegato alla manovra di finanza pubblica e approvato con modificazioni dal Senato il 9 dicembre 2025, si compone di **4 articoli**, e reca disposizioni per la **revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario**.

Nello specifico, l'**articolo 1, modificato nel corso dell'esame al Senato**, al **comma 1**, prevede che – in luogo dell'attuale abilitazione scientifica nazionale - l'ammissione alle procedure di **chiamata dei professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori a tempo determinato** è condizionata al **possesso di specifici requisiti di produttività e di qualificazione scientifica**, distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia, individuati, per ciascun gruppo scientifico-disciplinare, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, su proposta dell'ANVUR, sentito il CUN. I requisiti sono aggiornati, una prima volta, dopo due anni dall'individuazione e, successivamente, a intervalli non inferiori a cinque anni. Si prevede che, nella fissazione dei requisiti, siano tenuti comunque in considerazione l'attività di didattica e ricerca in Italia e all'estero, la titolarità, la contitolarità o la partecipazione a progetti di ricerca di base o applicata finanziati sulla base di bandi competitivi nazionali, europei e internazionali, nonché il raggiungimento degli indicatori minimi di quantità, continuità e distribuzione temporale dei prodotti della ricerca. Il possesso degli stessi è **oggetto di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** da parte dei candidati, mediante procedura telematica predisposta dal Ministero dell'università e della ricerca, da effettuarsi secondo le modalità stabilite dal già citato decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

Il **comma 2** introduce una nuova disciplina in materia di **composizione delle liste per la formazione delle commissioni giudicatrici** per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, nonché per la nomina dei ricercatori a tempo determinato.

Il **comma 3** modifica alcuni criteri relativi alla **disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia**.

Il **comma 4** modifica la disciplina relativa alla **procedura di selezione dei ricercatori a tempo determinato**.

Il **comma 5** demanda a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca la definizione dei requisiti soggettivi per l'inserimento nelle liste delle commissioni giudicatrici, delle cause di esclusione dalle medesime liste e delle modalità per lo svolgimento dei sorteggi dei componenti esterni delle stesse commissioni.

Il **comma 6** disciplina le condizioni e i limiti per la chiamata diretta di professori di prima e di seconda fascia da parte della **Libera università di Bolzano**, limitatamente alla copertura di posti correlati ad insegnamenti in lingua tedesca.

Il **comma 7** apporta modifiche di coordinamento alla legge n. 240 del 2010.

L'**articolo 2**, al **comma 1**, introduce misure volte ad **incentivare le procedure di mobilità interuniversitaria e internazionale** dei docenti e ricercatori universitari. Anzitutto, la norma prevede

l'introduzione di una **nuova procedura di mobilità orizzontale**, in aggiunta alle altre, che contempla il trasferimento unidirezionale di docenti e ricercatori ad altra sede universitaria, nel rispetto delle condizioni di sostenibilità-economico finanziaria da parte dell'università che dispone la chiamata. Prevede, inoltre, che il Ministro definisca specifici interventi per incentivare i trasferimenti, nonché altre forme di mobilità interateneo, ivi incluso il trasferimento di un docente all'esito delle procedure di reclutamento.

Il **comma 2** esclude dai meccanismi di riduzione operanti in sede di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario per le università gli eventuali interventi che il Ministero dovesse predisporre al fine di incentivare le chiamate di studiosi dall'estero o di chiara fama.

L'**articolo 3, modificato al Senato**, detta le **disposizioni transitorie e finali** necessarie a garantire, durante il regime transitorio, nel passaggio dalla vecchia alla nuova normativa concernente la revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento di docenti e ricercatori universitari, la **continuità delle procedure di abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) e di quelle di reclutamento in corso** all'entrata in vigore del presente provvedimento.

L'**articolo 4** reca la **clausola di invarianza finanziaria**.

Relazioni allegare o richieste

Il provvedimento in esame, nel testo presentato al Senato ([A.S. 1518](#)) risulta corredato della relazione illustrativa e della relazione tecnica.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alle materie "**ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali**" e "**norme generali sull'istruzione**", attribuite alla potestà legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *g*) e *n*), della Costituzione. Si ricorda, inoltre, che l'università trova specifica tutela nell'articolo 33 della Costituzione, il quale, al primo comma, sancisce la libertà dell'arte e della scienza, nonché del relativo insegnamento, e, al sesto comma, il diritto delle istituzioni di alta cultura, università e accademia di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi statali.

Per quanto concerne l'**università**, la Corte, con sentenza n. 423 del 2004 ha sottolineato che "si deve ritenere, innanzitutto, che un intervento "autonomo" statale è ammissibile in relazione alla disciplina delle «istituzioni di alta cultura, università ed accademie», che «hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato» (art. 33, sesto comma, Cost.). Detta norma ha, infatti, previsto una "riserva di legge" statale (sentenza n. 383 del 1998), che ricomprende in sé anche quei profili relativi all'attività di ricerca scientifica che si svolge, in particolare, presso le strutture universitarie".

Relativamente ai docenti universitari, la Corte, con sentenza n. 310 del 2013, ha confermato quanto già evidenziato nella sentenza n. 22 del 1996 – precedente la riforma del titolo V della Costituzione –, ricordando che l'autonomia di cui all'articolo 33 della Costituzione non attiene allo stato giuridico dei docenti universitari, i quali sono legati da rapporto di impiego con lo Stato e sono di conseguenza soggetti alla disciplina che la legge statale ritiene di adottare.

Cost285	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Cultura	st_cultura@camera.it - 066760-3255	✕ CD_cultura